

ORDINANZA N. 3/2017

**NORME PER L'ACCESSO DELLE PERSONE E DEI MEZZI IN AREA STERILE
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO**

Il Dirigente dell'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia,
Ufficio Aeroportuale di Bergamo

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300/2008 del 11 marzo 2008 che "istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile" e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1998/2015 del 5 novembre 2015 e s.m.i. che "stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile", entrato in vigore il 1° febbraio 2016, che ha abrogato il Regolamento (UE) 185/2010;
- VISTA** la Decisione della Commissione 8005/2015 del 16/11/2015 e s.m.i. che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, contenenti le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) 300/2008, entrata in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2016, che ha abrogato la Decisione 774/2010;
- VISTI** gli articoli 687, 718, 1174, 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, modificato D.L.vo 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** l'art 1 del Decreto Ministeriale 21 luglio 2009 con il quale l'ENAC è stata Designata quale "Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile";
- VISTO** il Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;



- VISTA** la Legge 28/12/1993 N.561 recante “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi” e successivo Decreto Legislativo N. 507 del 30/12/1999 con il quale viene stabilita la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;
- VISTO** il Decreto Legislativo N.250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell’ENAC n. 0000009/DG del 01/02/2016, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, edizione 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell’ENAC n.37/DG del 22/12/2014, la quale chiarisce che il personale in servizio presso gli aeroporti nazionali, appartenente alle Forze di Polizia, all’Agenzia delle Dogane ed ai Vigili del Fuoco in servizio - con esclusione del personale amministrativo - esentato dai controlli di sicurezza, è comunque tenuto al controllo del titolo di accesso che autorizza l’ingresso alle aree sterili aeroportuali;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell’ENAC n.79/DG del 13/12/2016, la quale approva e rende esecutivo l’emendamento n.2 all’edizione 2 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, emesso per apportare alcune modifiche alle disposizioni del Programma di Sicurezza in vigore;
- VISTO** il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti. Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre 2014;
- VISTA** la Circolare ENAC SEC 05A - Serie Security - del 28/09/2015 “Contenuti e Procedure di Formazione per la Security”;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l’ Ordinanza N. 5/2016 del 28 aprile 2016 alla luce delle novità introdotte dal nuovo Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, edizione 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016;
- RITENUTO** necessario disciplinare organicamente con nuove norme l’accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree sterili dell’aeroporto;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione S.A.C.B.O. S.p.A.;

ORDINA

Art. 1

DEFINIZIONI

Abilitazione alla Guida in area sterile (Air Side Driving Certificate ADC)

Documento rilasciato dal gestore aeroportuale, in accordo con le relative procedure riconosciute dall’ENAC, attestante l’idoneità del titolare a condurre veicoli all’interno

ORDINANZA N.3/2017 del 19 Maggio 2017

“Norme per l’accesso delle persone e dei mezzi in area sterile”
“Il Caravaggio Bergamo Orio al Serio International Airport”



dell'Area Lato Volo (Air Side). Tale documento è anche indicato più brevemente, nel seguito, con il termine di “**patente aeroportuale**”.

Area Lato Volo (Air Side)

Area dell'aeroporto il cui accesso è controllato per garantire la prevenzione di atti d'interferenza illecita nei confronti dell'aviazione civile. Alla predetta area si può accedere attraverso varchi controllati e, sull'aeroporto di Bergamo, include l'Area di Movimento e la strada perimetrale.

Area Critica

Parte di un aeroporto coincidente con l'area sterile o posta al suo interno, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza o in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Area Lato Città (Land Side)

Area regolamentata di un aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività, specie se condotte a scopo di lucro. L'area Lato Città include zone esterne all'aperto, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza (*security*).

Area di manovra

Parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio e i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area di movimento

Parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra e i piazzali di sosta.

Area Regolamentata

Zona aeroportuale soggetta a una disciplina per l'ingresso e lo stazionamento delle persone, appositamente regolamentata.

Area sterile

Parte dell'Air Side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedervi. Di norma, sono le aree poste oltre la linea di frontiera aerea e oltre i varchi di sicurezza. Per l'aeroporto di Bergamo l'Area Sterile coincide con l'Area Critica.



Articoli proibiti

Oggetti, identificati in apposite liste (rif. Appendice 1-A del Regolamento UE 1998/2015), quali armi, esplosivi e altri articoli o sostanze che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita.

Background Check “controllo dei precedenti personali”

Controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili senza scorta.

Carta di imbarco o documento equivalente

Per carta di imbarco valida si deve intendere il documento di imbarco emesso per un volo in partenza in un determinato aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile.

Per documento equivalente di una carta di imbarco, si deve intendere il documento di imbarco rilasciato a mezzo di SMS o MMS da un vettore autorizzato a implementare tale modalità di accettazione passeggeri.

Motivo Legittimo

Per “motivo legittimo” riferito a persone deve intendersi viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione, visite guidate.

Per “motivo legittimo” riferito a veicoli deve intendersi il trasporto di persone, articoli, oggetti, per viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.

Operatore aeroportuale

Persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in aeroporto. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.

Handler aeroportuale

Società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree.

Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.

Strada perimetrale

Strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio.



Strada di servizio

Strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla fornitura di servizi necessari alla funzionalità dell'aeroporto, ovvero dedicati alla manutenzione delle infrastrutture aeroportuali.

Strade di circolazione dei veicoli

Area del piazzale delimitata da strisce bianche e destinata alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.

Tesserino di approvazione di membro di equipaggio (Crew Member Certificate)

Per "tesserino di approvazione di membro di equipaggio" si deve intendere un tesserino rilasciato dal vettore aereo o dall'Autorità Aeronautica Nazionale competente.

Per tesserino di approvazione come membro di equipaggio per vettori italiani si deve intendere il Certificato di Membro di Equipaggio (Crew Member Certificate) rilasciato dall'ENAC.

Tesserino dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV)

Per "tesserino dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo" (ANSV) si deve intendere la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), al proprio personale preposto allo svolgimento dell'attività investigativa e al Presidente.

Veicoli di servizio

Automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Veicoli speciali

Autoveicoli che per dimensioni e destinazioni d'uso non rientrano nelle tipologie dei veicoli per le quali è prevista l'omologazione ai sensi del Codice della Strada. Rientrano in tale casistica anche i veicoli e mezzi non muniti di targa, carrelli, macchine operatrici in genere.

Vie di rullaggio

Percorsi segnati da una centerline di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra.

Visitatore o VISITOR

Persona che ha necessità di accedere nelle aree aeroportuali per svolgere la propria attività su richiesta di un *operatore aeroportuale* o semplicemente per utilizzare un servizio erogato dal medesimo operatore aeroportuale, per far fronte a effettive e/o urgenti necessità operative.

Voli "Schengen"

Voli provenienti o diretti verso Stati aderenti al trattato di Schengen. L'adesione al trattato prevede per i Paesi firmatari procedure semplificate per la partenza e l'arrivo dei



passaggeri. Negli scali aeroportuali viene operata la completa separazione dei flussi fra passeggeri dei paesi aderenti al trattato di Schengen e passeggeri degli altri Paesi.

Eccezionalmente, per motivi di security, le procedure relative all'Accordo di Schengen possono essere sospese per brevi periodi.

È responsabilità dei Vettori essere a conoscenza dell'elenco dei Paesi firmatari i cui accordi risultano in vigore quando i voli sono operati.

Voli “Extra - Schengen”

Voli provenienti o diretti verso Stati non rientranti nel trattato di Schengen. I passeggeri “Non Schengen” sono soggetti al controllo documentale sia in partenza che in arrivo.



PARTE PRIMA

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Art. 2

ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE

Il Gestore Aeroportuale è il soggetto responsabile del procedimento di rilascio dei tesserini aeroportuali sia per i soggetti pubblici che per quelli privati.

Il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto (Vedi Allegato B del PNS Parte A) che consentono l'accesso alle aree sterili è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza ai sensi del Cap. 11 del Regolamento (UE) 1998/2015 e s.m.i., del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Ed. 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016), della Circolare ENAC SEC 05A e del pertinente Manuale della Formazione per la Security.

I possessori di tesserino di ingresso in aeroporto sono tenuti ad esporlo visibilmente e ad esibire, su richiesta del personale preposto ai controlli e all'attività di sorveglianza e pattugliamento, un proprio documento di riconoscimento.

La tipologia degli articoli consentiti viene evidenziata sul tesserino di ingresso in aeroporto con la dizione CAT, in conformità all'appendice 1-A del Regolamento (UE) 1998/2015.

Nell'ambito dell'area critica, **dichiarata coincidente con l'area sterile**, vengono individuate alcune zone particolarmente sensibili:

- 1) Area smistamento bagagli (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 3** – Vedi Tabella riportata alla pagina n.7);
- 2) Area partenze e interno altri edifici, situati oltre le postazioni di controllo (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 2** – Vedi Tabella riportata alla pagina n.7);
- 3) Area dell'aerostazione merci (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 4** – Vedi Tabella riportata alla pagina n.7);
- 4) Area del piazzale aeromobili (aeromobili e loro adiacenze) dove hanno luogo le operazioni di assistenza agli stessi (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 5** – Vedi Tabella riportata alla pagina n.7);
- 5) Area del piazzale aeromobili (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 6** – Vedi Tabella riportata alla pagina n.7);
- 6) Area di manovra (**Area di accesso** contraddistinta **numero 7** - Vedi Tabella riportata alla pagina n.7).

Le aree sensibili di cui ai punti 1, 2, 3, saranno delimitate da apposita segnaletica di confine verticale e orizzontale e saranno dotate di cartellonistica che evidenzia, per chi vi opera, l'obbligo di esporre l'apposito badge.



| Colore | Area di accesso |
|------------------|-------------------------------------|
| Rosso | Tutte le aree |
| Verde | Lato volo esterno e accessi interni |
| Azzurro | Lato volo interno |
| Bianco | Accesso con scorta |
| Giallo | Aree non sterili |
| Arancione | Diplomatici |

Ogni area è individuata da un colore come di seguito indicato:

| Numero | Area di accesso |
|---------------|--|
| 1 | Tutte le aree |
| 2 | Area interna o aree interne delle parti critiche (sale partenze, moli ed interno altri edifici) con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3 |
| 3 | Aree trattamento bagagli |
| 4 | Aree merci |
| 5 | Aeromobili e loro adiacenze |
| 6 | Piazzali |
| 7 | Area di manovra |

Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare su più aree critiche; è facoltà del Gestore Aeroportuale negare l'accesso ad una o più aree.

I moduli per le relative richieste saranno pubblicati sul sito web della Società di Gestione e saranno a disposizione presso l'Ufficio Gestione Ingressi del Gestore Aeroportuale.

I tesserini di ingresso di colore giallo "aree non sterili" sono previsti per il personale che opera all'interno dell'aerostazione, in area land side.

Art. 3

BACKGROUND CHECK

CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI E PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE

Ai fini del rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, l'Ufficio Gestione Ingressi del Gestore aeroportuale, valutata l'ammissibilità della richiesta e la regolarità della documentazione presentata in accordo ai criteri definiti nella presente Ordinanza, richiede alla Polizia di Stato - Ufficio di Polizia di Frontiera - il controllo dei precedenti personali.

Dopo aver ottenuto l'esito positivo relativo al controllo dei precedenti personali da parte dal suddetto Ufficio, l'Ufficio Gestione Ingressi, acquisite dall'interessato le informazioni inerenti il controllo preliminare all'assunzione (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Artt. 46, 47 e 71), procederà al rilascio del tesserino.

In caso di esito negativo, l'Ufficio Gestione Ingressi della società di gestione non potrà procedere all'emissione del documento, in assenza di diversa valutazione della Direzione Aeroportuale.



A tal fine il locale Ufficio di Polizia di Frontiera comunica all'Enac – Direzione Aeroportuale – gli esiti negativi dei controlli effettuati sui precedenti penali.

Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro tesserino di ingresso in corso di validità, emesso in un altro aeroporto non necessita di:

- ❑ controllo dei precedenti personali;
- ❑ corso di sensibilizzazione in materia di security.

Necessita a cura del Gestore aeroportuale di:

- ❑ Informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza.

In tal caso, la scadenza del nuovo tesserino non potrà eccedere quella indicata sul precedente.

In ogni caso il controllo dei precedenti personali deve essere ripetuto in occasione del rinnovo del tesserino.

Ai fini del controllo dei precedenti personali, le condizioni che ne determinano l'esito negativo, a titolo indicativo, sono riportate nell'ALLEGATO 1 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Art. 4

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO

La società di gestione S.A.C.B.O. S.p.A., tramite il proprio Ufficio Gestione Ingressi, è responsabile del procedimento di emissione del tesserino per l'accesso delle persone, con particolare riferimento ai seguenti adempimenti:

- Completezza e rispondenza dell'istanza presentata dal richiedente;
- Esistenza di un motivo legittimo legato ad esigenze operative all'ingresso alle aree regolamentate (personale che opera stabilmente in aerostazione) e alle aree sterili (in osservanza a quanto riportato nel PNS punto 1.2.1.1.1);
- Tipologia di tesserino da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative, in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportate nel Programma di Sicurezza dell'Aeroporto;
- Invio dei dati alla Polizia di Stato per accertamento di eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi cinque anni;
- Rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. UE 1998/2015 p.1.2.3.1);
- Comunicazione alla Direzione Aeroportuale, per le valutazioni di competenza, dei casi di mancato superamento del controllo dei precedenti personali (Reg. UE 1998/2015 p.1.2.3.1)
- Comunicazione all'interessato in caso di rigetto della richiesta;
- Tenuta dell'archivio e della documentazione inerente l'accesso delle persone.



Dovrà inoltre predisporre apposita procedura da inserire nel Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto, conforme a quella contenuta nell'Allegato B del PNS Parte A.

Sono autorizzati a richiedere il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto tutte le persone che vi operano con continuità appartenenti ai seguenti Enti/Soggetti:

- Enti di Stato;
- Società di gestione aeroportuale;
- Vettori;
- Subconcessionari;
- I prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per lo svolgimento dei servizi di cui al D. Lgs. 18/99, per i quali è previsto il possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Enac e della Circolare APT02B relativi ai Prestatori di Servizi di Assistenza a Terra, sia per le categorie di attività non soggette a certificazione (quali quelle prestate dai vettori in autoproduzione e dai prestatori di servizi di cui alla cat. 1 del citato Decreto);
- Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo.

Sono previste due tipologie di tesserino di ingresso in aeroporto:

1. **Tesserino di ingresso in aeroporto**, rilasciato al personale che opera stabilmente, in ambito aeroportuale, compresi gli Enti di Stato;
2. **Tesserino di accesso con scorta (Visitatore)**, rilasciato eccezionalmente ad un soggetto che ha la necessità di accedere in area sterile, che sarà dispensato dalla verifica dei requisiti previsti per coloro che operano stabilmente in ambito aeroportuale e dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali, a condizione che acceda alle stesse aree alle quali è abilitato il soggetto che effettua la scorta e che venga scortata da quest'ultimo per tutta la durata della permanenza in area sterile.

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione ai colori e ai numeri. Essi consentono l'accesso, esclusivamente al legittimo proprietario, alle aree dell'aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa.

I tesserini devono riportare:

- a) Nome, data di nascita e fotografia del titolare;
- b) indicazione dell'Ente o della Società di appartenenza;
- c) logo dell'ENAC e del Gestore Aeroportuale;
- d) aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere;
- e) la dicitura "Esente" per i soggetti esentati dai controlli di sicurezza sulla persona;
- f) data di scadenza;
- g) categoria del personale autorizzazione a introdurre in area sterile determinati articoli proibiti riportati nell'appendice 1- A del Reg. (UE) 1998/2015;
- h) numero progressivo.

I tesserini aeroportuali hanno una **validità massima di 5 anni**.



Non possono essere rilasciati per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro e la validità della documentazione attestante la formazione in materia di security.

L'ENAC è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo relativa alla corretta applicazione di quanto previsto nella procedura di tesseramento del gestore aeroportuale.

La suddetta attività di vigilanza e controllo si espleta tramite l'attività ispettiva svolta a posteriori e a campione, secondo programmi predisposti dalla Direzione Aeroportuale competente.

A tal fine la Direzione Aeroportuale ha l'accesso garantito al database dell'Ufficio Gestione Ingressi della società di Gestione SACBO S.p.A.

L'ENAC ha inoltre il compito di dirimere qualsiasi controversia derivante dal procedimento di rilascio dei permessi aeroportuali di accesso che dovesse interessare i soggetti coinvolti.

L'ENAC potrà revocare o sospendere i tesserini di ingresso in aeroporto, dandone comunicazione alla società di Gestione, alle Autorità competenti, agli Enti interessati ed ai soggetti destinatari del provvedimento, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.

I titolari dei suddetti tesserini, inoltre, dovranno restituire il documento all'Ente o alla Società da cui dipendono, che provvederà alla riconsegna al Gestore aeroportuale nei seguenti casi (p. 1.2.5.1.6 del PNS Parte A):

- su richiesta dell'Enac;
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
- in seguito a cambiamento del datore di lavoro;
- in seguito alla modifica delle aree di accesso autorizzate;
- in seguito a scadenza;
- in seguito al ritiro.

In caso di mancata restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto validi, la Società di Gestione SACBO S.p.A. provvederà a disabilitarli e ad inoltrare al titolare del tesserino ed alla società / Ente di appartenenza una lettera di sollecito per la restituzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro, su espressa richiesta delle Società o degli Enti di Stato interessati, sarà possibile, previa restituzione, sospendere la validità dei titoli di accesso fino alla scadenza.

I suddetti titoli potranno essere riattivati su richiesta inoltrata dalla società/Ente di appartenenza all'Ufficio Tesserini del Gestore Aeroportuale.

In caso contrario alla scadenza saranno annullati.

Art. 5

TESSERINI VISITORS

Eccezionalmente una persona può essere dispensata dal possesso dei requisiti previsti dal punto 1.2.5.1 del Regolamento (UE) 1998/2015 sul tesseramento (obbligo del controllo dei precedenti personali e formazione in materia di security) a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili.



Per “eccezionalmente” si intendono situazioni, inaspettate, improvise, non programmate e/o programmabili o occasionali.

Il tesserino "Visitatore" viene rilasciato dall'Ufficio Gestione Ingressi o dal Capo Scalo di Servizio della Società di Gestione S.A.C.B.O. S.p.A. (in caso di chiusura del suddetto Ufficio), a coloro che hanno necessità di accedere all'area sterile aeroportuale, per far fronte ad urgenti ed effettive esigenze operative (tipo sopralluoghi di strutture e/o aree oppure per verifiche di procedure, riparazioni di oggetti e/o strutture, manutenzioni di aeromobili e/o veicoli, introduzioni di materiali vari).

Il titolare del tesserino “VISITATORE” deve essere sempre accompagnato da personale del Gestore o da personale dell'Ente/Società richiedente, autorizzato alla scorta, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido provvisto di fotografia, ai sensi della presente Ordinanza.

Il tesserino "Visitatore" ha validità massima di 24 ore e potranno essere rilasciati al massimo 3 permessi di accesso con scorta alla stessa persona nell'arco di trenta giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte e per i quali l'accesso dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto richiedente al Gestore Aeroportuale.

Tutti i soggetti, pubblici e privati operanti sull'aeroporto, in possesso di un tesserino di ingresso in corso di validità, sono autorizzati ad effettuare un servizio di scorta, oppure hanno la facoltà di inviare al gestore aeroportuale un elenco del personale non autorizzato ad effettuare tale servizio.

Colui che è autorizzato ad effettuare il servizio di scorta è tenuto ad avere la persona scortata sotto diretto controllo visivo ed a garantire, con ragionevole certezza, che la persona scortata non commetta violazioni alla sicurezza.

Il titolare del tesserino VISITATORE consegnerà il proprio documento di identità al Gestore al momento della richiesta del permesso.

Tale documento sarà restituito alla riconsegna del tesserino VISITATORE.

Il tesserino VISITATORE deve essere riconsegnato all'ufficio emittente al termine dell'attività e comunque entro le ventiquattro ore dal rilascio.

Le circostanze che oggettivamente giustificano l'indifferibile necessità di accesso, sono previste nell'Allegato 1 del PNS Parte A

Art. 6

ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto, deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il datore di lavoro;
- informare immediatamente il Gestore aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore aeroportuale predisporrà dettagliata procedura da inserire nel Programma di Sicurezza dell'Aeroporto sull'argomento, come previsto dal punto 1.2.5.2.1 del PNS Parte A.



Art. 7

VARCHI DI SERVIZIO / STAFF

Presso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono presenti i seguenti varchi di servizio:

1. **VARCO STAFF**, sito presso l'area Partenza del terminal passeggeri;
2. **VARCO n. 1**: pedonale e carraio;
3. **VARCO n. 2**: varco carraio situato nella zona merci;

Il personale aeroportuale (compreso quello appartenente agli Enti di Stato) che accede in area sterile attraverso i Varchi Staff, dovrà esibire il tesserino aeroportuale al personale addetto ai controlli, ai fini della identificazione e titolarità all'ingresso nell'area suddetta.

Sarà inoltre tenuto ed effettuare, presso le postazioni dove è presente l'apposito lettore di prossimità, la verifica della validità del proprio badge.

Nel caso in cui gli addetti ai controlli dovessero accertare che il tesserino non risulti abilitato al transito (accensione luce rossa o non attivazione della luce verde), il titolare del tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in area sterile.

I soggetti di seguito elencati, se in servizio presso l'aeroporto ed esclusivamente durante l'espletamento dello stesso, sono esentati dai controlli di sicurezza sulla persona:

- Il personale appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della Legge 121/81, che in base ai rispettivi regolamenti è obbligato al porto dell'arma di ordinanza.
- Il personale delle Agenzie delle Dogane che svolge con continuità un'attività di controllo al traffico di sostanze stupefacenti, secondo un elenco degli aventi diritto fornito all'Enac, per le valutazioni di competenza, dalle Agenzie stesse, e validato dalla Direzione Aeroportuale;
- Il personale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in servizio operativo ad esclusione del personale amministrativo.

Le categorie summenzionate sono esentate dal controllo (screening) di sicurezza, ma non dal controllo del titolo che autorizza l'accesso alle aree sterili aeroportuali.

L'ingresso dovrà pertanto avvenire esclusivamente attraverso i varchi di servizio, nel rispetto dei flussi di ingresso ed uscita, previa esibizione del titolo di accesso.

Sono inoltre dispensate dal controllo di sicurezza le seguenti categorie di passeggeri ed il loro bagaglio a mano:

- a) Presidenti e Capi di Stato;
- b) Primi Ministri e Capi di Governo in visita ufficiale;
- c) Ministri in visita ufficiale;
- d) Membri delle famiglie Reali;
- e) Capi Religiosi ufficiali;
- f) personalità italiane o estere a cui lo Stato Italiano fornisce ufficialmente il servizio di scorta operato dalle Forze dell'Ordine e per le quali vengono utilizzate le procedure del Cerimoniale di Stato;



- g) persone sottoposte ad un programma di protezione prevista dallo Stato e relativa scorta, il cui accesso all'area sterile avviene tramite coordinamento con le Forze di Polizia che provvedono a darne comunicazione al vettore aereo.

Il Varco Staff è utilizzato per consentire l'accesso in area sterile, oltre agli operatori aeroportuali e ai piloti e/o membri di equipaggio (in servizio), anche ai passeggeri a mobilità ridotta (PRM) e ai minori non accompagnati (UM) in possesso di regolare titolo di viaggio, qualora condotti da personale dedicato alla loro assistenza.



PARTE SECONDA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE AREE AEROPORTUALI

Art. 8

CONTRASSEGNI DI ACCESSO PER I VEICOLI IN AIR SIDE

Per poter accedere in Air Side i veicoli a trazione propria devono essere in possesso di appositi contrassegni (o lasciapassare).

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovrà essere limitata ad effettive esigenze di servizio, per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

Lo stesso spazio sarà utilizzato per eventuali fermate momentanee.

I conducenti dei veicoli che accedono in area sterile devono essere in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto e di una delle Abilitazione alla Guida in Area Aeroportuale (ADC), rilasciata dal Gestore Aeroportuale, in corso di validità.

Art. 9

TIPOLOGIA DEI LASCIAPASSARE

Solo gli automezzi in possesso di lasciapassare sono abilitati a circolare all'interno delle aree sterili (airside).

I lasciapassare si dividono in **permanenti e giornalieri**.

Il Gestore S.A.C.B.O. S.p.A., tramite il proprio Ufficio Gestione Ingressi, è responsabile dell'emissione dei lasciapassare per veicoli secondo quanto definito nell'apposita procedura inserita nel Programma di Sicurezza Aeroportuale, con particolare riferimento ai seguenti adempimenti:

- Completezza e rispondenza dell'istanza presentata dal richiedente;
- Esistenza di un motivo legittimo/necessità operativa per l'accesso alle aree sterili;
- Tipologia di lasciapassare da rilasciare in ragione della richiesta e delle esigenze operative in relazione alla configurazione delle aree aeroportuali riportata nel Programma di Sicurezza dell'aeroporto;
- Tenuta dell'archivio e della documentazione inerente i lasciapassare per veicoli emessi.
- Per essere autorizzato all'accesso del veicolo, il richiedente deve dichiarare la necessità operativa evidenziando la difficoltà o impossibilità a svolgere le proprie mansioni senza l'ausilio del veicolo.



Tutte le richieste, coerenti alla tipologia di veicolo/mezzo da utilizzare, corredate del contrassegno dell'assicurazione, di copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde, per dati costruttivi ed esercizio, alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche, dovranno essere presentate all'Ufficio Gestione Ingressi della Società S.A.C.B.O. S.p.A. che ne curerà l'istruttoria assicurando l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il Gestore dovrà inoltre predisporre apposita procedura da inserire nel Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto, conforme a quella contenuta nell'Allegato B del PNS Parte A.

I lasciapassare si dividono in **permanenti e giornalieri**.

Sono rilasciati soltanto ad Enti o Società che operano in ambito aeroportuale, in possesso di Certificazione Enac oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o Società che esplicano attività complementari in nome e per loro conto e devono riportare le aree nelle quali il mezzo è autorizzato a circolare.

I lasciapassare permanenti hanno una validità massima di **5 anni** e riportano i colori corrispondenti all'area nella quale sono autorizzati ad operare.

Possono essere rilasciati solo se i conducenti del mezzo sono in possesso di tesserino di ingresso in corso di validità.

I lasciapassare giornalieri devono essere rilasciati, dal Gestore, per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali vengono richiesti

Hanno una validità massima di **24 ore** e non possono essere rilasciati per più di tre volte consecutive, nell'arco di trenta giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte.

I lasciapassare devono essere esposti in maniera visibile sul parabrezza dell'automezzo.

Sono autorizzati all'accesso - a prescindere dal possesso del lasciapassare - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza.

Il soggetto richiedente il contrassegno è responsabile della sua riconsegna.

Solo eccezionalmente un veicolo può essere dispensato dai requisiti previsti al punto 1.2.6 del Regolamento (UE) 1998/2015 sui lasciapassare, a condizione che venga scortato ogni volta che si trovi nell'area lato volo.

Per "eccezionalmente" si intendono situazioni, inaspettate, improvvise, non programmate e/o programmabili né, in alcun modo, prevedibili.

L'ENAC svolgerà l'attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione di quanto previsto nella procedura di rilascio dei lasciapassare del Gestore Aeroportuale, contenuta nel Programma Aeroportuale di Sicurezza.

La suddetta attività di vigilanza e controllo si espleta tramite attività ispettiva svolta a campione, secondo programmi predisposti dalla Direzione Aeroportuale competente.

A tal fine ENAC ha l'accesso al database dell'Ufficio Gestione Ingressi della società di Gestione S.A.C.B.O. S.p.A.



Art. 10

REVOCA E RESTITUZIONE DEI LASCIAPASSARE

L'ENAC potrà revocare o sospendere i lasciapassare di cui al precedente art. 9, dandone comunicazione alla Società di Gestione, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il possesso.

Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti ed alla Società di Gestione S.A.C.B.O. S.p.A., nonché ai soggetti destinatari del provvedimento. Gli Enti o Società titolari dei lasciapassare suddetti dovranno, inoltre, restituire il documento alla Società di Gestione alla scadenza e/o quando perdano, per qualsiasi motivo, il titolo che ne ha legittimato il rilascio.

Le società di appartenenza dei titolari dei lasciapassare permanenti – alla scadenza del contratto, in caso di risoluzione dello stesso o quando il veicolo non ha più la necessità di accedere all'area sterile - hanno l'obbligo di ritirare i lasciapassare e consegnarli alla S.A.C.B.O. S.p.A., che provvederà alla loro distruzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle Società è consentita la riemissione dei lasciapassare permanenti, lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

Gli Enti di Stato di appartenenza dei titolari dei lasciapassare permanenti, in caso di cessato utilizzo o trasferimento - hanno l'obbligo di ritirare i lasciapassare e consegnarli al Gestore Aeroportuale che provvederà alla loro distruzione.

Art. 11

ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il Responsabile dell'Ente/Ditta/Società titolare del lasciapassare per veicoli, in caso di smarrimento o furto deve:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il Gestore Aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore Aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del lasciapassare per veicoli, deve immediatamente:

- disabilitare il lasciapassare se in formato elettronico;
- inserire gli estremi del lasciapassare nella lista in suo possesso ai fini della notifica presso i varchi aeroportuali di accesso.

Il gestore aeroportuale terrà un registro di tutti i contrassegni rilasciati costantemente aggiornato e con le annotazioni relative a smarrimenti o furti.

Sul registro sarà inoltre specificamente evidenziato il rilascio dei duplicati.

Il gestore aeroportuale avrà altresì cura di consegnare ai varchi un elenco periodicamente aggiornato dei contrassegni persi, rubati e non restituiti. L'elenco può essere su supporto cartaceo o informatico.



Art. 12

PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed eventualmente del certificato di abilitazione professionale, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

I conducenti di mezzi che trasportano materiale, al momento del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la bolla di accompagnamento e/o l'elenco del materiale trasportato.

Art. 13

MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria “ B ” in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo.

Il proprietario del mezzo deve curarne la revisione, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Art. 14

LASCIAPASSARE PER VEICOLI E MEZZI SPECIALI

I veicoli ed i mezzi speciali, non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare nell'area di movimento dovranno:

- A.** portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il lasciapassare, di colore giallo, per il libero accesso ai piazzali, o di colore giallo con banda nera, per l'accesso ai piazzali con esclusione delle piazzole di sosta degli aeromobili;
- B.** aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell'Ente di appartenenza;
- C.** essere muniti di idoneo dispositivo antifiama interno o esterno, qualora debbano operare in prossimità degli aeromobili;
- D.** essere provvisti di segnali diurni e notturni di cui agli artt.21 e 22 della presente ordinanza.

Gli automezzi condotti da portatori di handicap autorizzati ad accedere alle aree sterili possono essere esentati dal possesso dei requisiti di cui alle lettere “B” e “D”, previa specifica autorizzazione del gestore aeroportuale.



Art. 15

IDENTIFICAZIONE MEZZI DI SERVIZIO

Tutti gli automezzi di servizio dovranno, in ogni caso, aver applicato sulla carrozzeria un numero progressivo, ovvero altra utile indicazione che ne consenta in modo celere e certo l'individuazione.

Art. 16

ASSICURAZIONI

Con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare sulle aree di movimento dovrà essere assicurato per la responsabilità civile conformemente a quanto disposto dalla Legge 24.12.99 n°990 e successive modifiche.

Il Gestore, gli Handlers, i Fornitori Regolamentati di Forniture di Bordo, i Fornitori Conosciuti di Forniture per l'aeroporto, le imprese di sicurezza e le compagnie di navigazione aerea potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a non uscire dall'aeroporto, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l'effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi.

I mezzi diversi da quelli indicati nel comma precedente, per avere l'autorizzazione ad accedere alle zone interne, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali:

- A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t che intendono operare sull'area di movimento: **10 milioni di euro**;
- B) autovetture che operano in area di movimento : **5 milioni di euro**;
- C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile.

Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono essere inferiori al massimale base stabilito dalla presente Ordinanza.

Inoltre la polizza R.C. Auto relativa ai veicoli e mezzi che operano in ambito aeroportuale deve essere stipulata con le seguenti caratteristiche:

- espletamento di servizi ed operatività in ambito aeroportuale;
- espressa inclusione della copertura di danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture aeroportuali.

Gli handlers sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati dall' E.N.A.C.

Le aree alle quali il veicolo può essere autorizzato sono indicate sulle planimetrie allegate.

I veicoli autorizzati ad accedere in Air Side devono mantenere in corso di validità le assicurazioni per la responsabilità civile, di cui ai suddetti punti, per tutta la durata del permesso.

I veicoli che operano in Air Side devono essere equipaggiati con i dispositivi di sicurezza previsti in relazione alle aree che devono attraversare.



I conducenti devono essere in possesso di una delle abilitazioni alla guida nelle aree aeroportuali rilasciate dalla Società S.A.C.B.O. S.p.A.

Art. 17

REGOLE GENERALI

I conducenti di tutti i veicoli e mezzi sono tenuti a:

- A. tenere una velocità non superiore ai 30 km/h sul piazzale e di rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica sulle restanti aree;
- B. dare precedenza in ogni caso, sul piazzale e sull'area di movimento, agli aeromobili, anche se trainati, ed ai mezzi o veicoli con luce lampeggiante attivata;
- C. tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;
- D. rispettare la segnaletica aeroportuale.

Art. 18

AREA DI MANOVRA

L'accesso all'area di manovra è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e a quelli di servizio in caso di necessità, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dalla Torre di Controllo sulla frequenza radio.

I conducenti dovranno essere in possesso di abilitazione di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell'apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall'E.N.A.C; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità.

Gli automezzi di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell' area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai successivi articoli, anche una luce lampeggiante di colore giallo, avente le caratteristiche descritte negli artt. 19 e 20, qualora la stessa non sia già prevista per il tipo di veicolo.

Durante la permanenza in area di manovra è obbligatorio attivare detto dispositivo luminoso anche nelle ore diurne.

Art. 19

SEGNALI DIURNI

I veicoli autorizzati a circolare nell' area di movimento, devono essere muniti di bandiera o pannello a scacchi bianchi e rossi, secondo quanto prevede l' Annesso XIV ICAO Cap. 6.2.

La bandiera, che deve sporgere per 20 cm. oltre la parte superiore del veicolo, deve essere quadrata, di lato non inferiore a 90 cm. e deve essere formata da una scacchiera con quadrati, delle dimensioni non inferiori a 30 cm. di lato.

Il pannello ha le stesse dimensioni della bandiera e deve essere applicato in maniera ben visibile sulla carrozzeria.

Per i veicoli di minore ingombro, è prescritta un bandiera di idonea dimensione o un pannello applicato sulle fiancate esterne della carrozzeria, di lato non inferiore a 45 cm e che deve essere formata da una scacchiera con quadrati dalle dimensioni non inferiori a 15 cm di lato.



Art. 20

SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere alle aree doganali, qualora debbano interessare l'area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti di appositi segnali luminosi e specificamente:

- A. AUTOBUS, AUTOCARRI, GENERATORI: 4 luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;
- B. AUTOVEICOLI, TRATTORI, MOTOVEICOLI; una luce fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta, visibile dai 360° o due/quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria;
- C. SCALE PER PASSEGGERI: una luce fissa sul punto più alto del mancorrente di sinistra;
- D. AUTOGRU: una luce fissa sul punto più alto del braccio e quattro agli angoli superiori della carrozzeria;
- E. AUTOMEZZI SCOPERTI O CON COPERTURA DI TELA, AUTOCAMPAGNOLE: due luci fisse in alto, ai lati del parabrezza e due alle estremità dello spigolo posteriore superiore del cassone;
- F. AUTOCISTERNE E RIMORCHI CISTERNE: un faro lampeggiante in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, nonché una striscia catarifrangente, dell'altezza di almeno 10 cm. e della lunghezza dell'autocisterna e del rimorchio. Le strisce devono essere di colore arancione e poste sulle fiancate dei veicoli;
- G. ELEVATORI MERCI: una luce fissa sul punto più alto delle guide ed una al centro del bordo posteriore della carrozzeria.

Art. 21

SOSTA E PARCHEGGIO

È fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento al movimento degli aeromobili o degli altri veicoli.

Durante la sosta in aree accessibili ai passeggeri, i veicoli devono essere chiusi a chiave qualora, al loro interno, vi siano strumenti di lavoro (articoli proibiti) utilizzabili come armi improprie.

Tutti i veicoli autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi consentiti ed opportunamente indicati dalla segnaletica orizzontale o verticale.

Art. 22

SAFETY

Per la parte relativa alla disciplina rientrante nella safety aeroportuale (vedi Abilitazioni alla guida) si rinvia all'Edizione vigente del Regolamento di Scalo adottato per lo scalo di Bergamo.



Art. 23

DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

In deroga all'art. 173 del Codice della Strada, nell'area di movimento (airside) gli operatori aeroportuali possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici.

Nell' area di movimento i conducenti degli automezzi sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza previsto dal codice della strada.

In tutte le altre aree (landside) la circolazione dei mezzi è disciplinata dal codice suddetto.

Art. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio alle norme contenute nel Codice della Strada, laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicato in ambito aeroportuale.



DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

DIVIETO DI FUMO

Nell' area di movimento é rigorosamente vietato fumare, anche all'interno degli automezzi. E' altresì vietato gettare carte, oggetti e rifiuti di ogni genere.

Art. 26

DIVIETO DI CACCIA

All'interno dell'aeroporto è vietato l'esercizio della caccia. Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea, e per la distruzione di nocivi.

Art. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

E' vietato somministrare alimenti ad animali randagi all'interno del sedime aeroportuale ed in particolare nell'air side.

Nel caso di intrusione degli stessi nell'area di movimento il gestore provvederà al loro allontanamento.

Containers, scale o attrezzature varie devono essere tenuti lontani dalla recinzione e comunque ad una distanza tale da non consentire a nessuno di avvalersene per scavalcarla ed introdursi all'interno delle aree sterili.

Art. 28

ESERCIZI COMMERCIALI

In tutti i negozi ed i luoghi di ristoro siti nelle aree sterili dell'aerostazione dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio è vietata la vendita di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, quali ad esempio coltelli e pugnali; nei luoghi di ristoro è consentito usare coltelli, solo se a punta arrotondata.

Art. 29

IMBARCO A PIEDI

L'imbarco a piedi deve essere effettuato sotto la supervisione di personale addetto dell'handler/vettore, che provvederà alla temporanea interruzione del traffico sulla strada di servizio (con proprio personale, automezzo e transennatura mobile) per consentire l'attraversamento in sicurezza dei passeggeri.



Art. 30

PORTE ALLARMATE

Nell'area volo interno, Terminal Partenze e Arrivi, fatta eccezione per i casi di emergenza, è proibito aprire le porte allarmate, segnalate con idonea cartellonistica.
E' inoltre vietata l'apertura delle porte di imbarco/sbarco/transito associate ai gate, dotate di lettore di badge, se non da parte degli operatori aeroportuali.

Art. 31

OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le Forze dell'Ordine in servizio presso l'aeroporto di Bergamo – Orio al Serio, sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza.
Il gestore aeroportuale è tenuto ad accertarsi che le persone ed i veicoli/mezzi che entrano in area aeroportuale siano effettivamente quelli autorizzati.

Art. 32

TRASGRESSIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza é punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come sostituito dall'articolo 3 della legge 561/1993 e dal Decreto 30 dicembre 1999 n°507.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno **1° giugno 2017** e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, in particolare l'Ordinanza N.5/2016 del 28 aprile 2016.

Art. 34

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Gestore Aeroportuale dovrà assicurare, in occasione della scadenza, la sostituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto emessi secondo quanto disposto dalle precedenti disposizioni vigenti in materia (Ordinanza N. 05/2016 del 28 aprile 2016).

Aeroporto Bergamo Orio al Serio, 19 Maggio 2017

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)